

Comune di Trino

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA
MORTUARIA

Approvato con Delibera di C.C. n. 51/1994
Revisione n.1, Approvata con Delibera di C.C. n.11/1997

Indice

Capo I - Riferimenti di legge

Capo II - Trasporti funebri

- art. 1 – Esclusiva del servizio
- art. 2 – Modalità del trasporto e percorso
- art. 3 – Momento dei trasporti
- art. 4 - Trasporti non in sede di funerale
- art. 5 - Riti religiosi

Capo III – Cimiteri, servizi

- art. 6 – Disposizioni generali
- art. 7 – Sepolture private fuori dai cimiteri
- art. 8 – Ammissioni nei cimiteri
- art. 9 – Deposito in loculi provvisori
- art. 10 – Sistemazione definitiva

Capo IV – Esumazioni

- art. 11 – Avvisi di scadenza ordinaria
- art. 12 – Esumazioni ed estumulazioni, gratuite ed a pagamento
- art. 13 – Salme aventi oggetti da recuperare
- art. 14 – Disponibilità dei materiali

Capo V – Concessioni di sepolture private

Concessione di sepoltura individuale

- art. 15 – Tipi di sepolture private
- art. 16 – Modalità di concessione
- art. 17 – Durata e decadenza
- art. 18 – Sistemazione della salma a seguito della decadenza
- art. 19 – Rinuncia di sepoltura, rimborsi

Sepoltura di famiglia e per concessione

- art. 20 – Modalità di concessione
- art. 21 – Durata della concessione, rinnovo
- art. 22 – Progetto, costruzione delle opere, termini
- art. 23 – Intervento diretto del Comune
- art. 24 – Doveri in ordine della manutenzione
- art. 25 – Tumulazione, aventi diritto
- art. 26 – Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività
- art. 27 – Ricordi funebri
- art. 28 – Estumulazione
- art. 29 – Divieto di cessione dei diritti d'uso
- art. 30 – Recupero dei diritti a favore del Comune
- art. 31 – Decadenza, revoca, estinzione
- art. 32 – Provvedimenti a seguito di decadenza e revoca
- art. 33 – Divisione e rinuncia
- art. 34 – Disponibilità dei materiali

Capo VI – Polizia interna del cimitero

- art. 35 – Orario
- art. 36 – Divieto d'ingresso
- art. 37 – Circolazione dei veicoli
- art. 38 – Divieti speciali
- art. 39 – Epigrafi
- art. 40 – Lapidi, ricordi, fotografie

Capo VII – Personale addetto al cimitero

- art. 41 – Personale addetto al cimitero

Capo VIII – Imprese e lavori privati

- art. 42 – Imprese
- art. 43 – Permesso di costruzione
- art. 44 – Responsabilità
- art. 45 – Recinzioni di aree e materiale di scavo
- art. 46 – Introduzione e deposito di materiali
- art. 47 – Orario di lavoro
- art. 48 – Sospensione dei lavori

Capo IX – Imprese pompe funebri

- art. 49 – Funzioni, licenza
- art. 50 – Attività , veicoli, locali
- art. 51 – Divieti
- art. 52 – Sospensione, revoca

Capo X - Disposizioni varie

- art. 53 – Sanzioni
- art. 54 – Abrogazione delle precedenti disposizioni
- art. 55 – Entrata in vigore

Capo I

Riferimenti di legge

Il presente regolamento integra il Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R n. 285 del 10/9/90.

Capo II

Trasporti funebri

Art. 1

Esclusiva del servizio

Nel territorio del Comune il servizio trasporti funebri è municipalizzato con diritto di privativa, ai sensi della L. n.2578 del 15/10/1925 e dell'art.16 del Regolamento di Polizia Mortuaria, ed esercito in appalto.

Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salme.

E' istituito il diritto fisso di privativa, pari all'importo stabilito per i trasporti a carico del Comune. Il diritto fisso è dovuto quando la salma, per opera di terzi autorizzati, è trasportata in altro Comune o Stato, o da altro Comune o Stato, senza impiego del servizio proprio del Comune. Anche quando il servizio è svolto in appalto il diritto di privativa spetta interamente al Comune.

L'esclusiva è limitata al solo mezzo di trasporto e non anche alla provvista del feretro, inoltre si riferisce ai cadaveri e non anche ai resti mortali esumati per scadenza e alle ceneri.

Art. 2

Modalità di trasporto e percorso

Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui l'art. 27 T.U. leggi di pubblica sicurezza, comprende il prelievo della salma dall'abitazione (o dall'istituto ospedaliero, convivenza, ecc...) il corteo, al passo, alla chiesa o tempio, con sosta per le esequie ordinarie; quindi il proseguimento, con l'itinerario più breve, al cimitero per la sepoltura. Il trasporto, se richiesto, può farsi in via diretta, senza corteo nè sosta.

Possono celebrarsi, se richiesto, esequie e onoranze nella cappella del cimitero.

Il seppellimento viene eseguito in conformità del servizio, salvo eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata temporaneamente nella camera mortuaria.

Nessuna sosta, salvo autorizzazione del Sindaco, può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 3

Momento dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati sia nel corso del mattino che del pomeriggio, in orario tale da consentire

l'arrivo dei funerali al cimitero non oltre un'ora prima della chiusura.

Entro tali limiti è fissato l'orario dei singoli trasporti, secondo le richieste dei familiari e le esigenze del servizio.

Le vetture devono essere ai posti del servizio non meno di dieci minuti prima dell'ora fissata per il funerale.

Art. 4

Trasporti non in sede

Il trasporto di cadaveri ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone chiuso, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, esso deve restare aperto.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, ecc..., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta di casa di abitazione, ove la salma verrà trasferita prima dell'ora fissata per i funerali.

Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo, con l'impiegato di vettura chiusa.

In egual modo sono effettuati i trasporti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio, ecc....

Art. 5

Riti religiosi

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui l'art. 8 della Costituzione, possono intervenire all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.

La salma può sostare in chiesa solo per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa delle esequie.

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

Capo III

Cimiteri

Art. 6

Disposizioni generali

Al servizio, obbligatorio, del seppellimento o della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con i seguenti cimiteri, costituiti sul proprio territorio:

- cimitero del capoluogo,
- cimitero di Robella,
- cimitero di Montarolo.

E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui all'art. 7.

Ogni operazione compiuta nel cimitero, inumazione, tumulazione, trasferimento, sia all'interno che ad altro cimitero, di salme, di resti, di ceneri, è riservata al personale addetto al cimitero e dovrà risultare giornalmente negli appositi registri di cui al D.P.R. n. 285 del 10/9/1990.

Art. 7
Sepulture private fuori dal cimitero

Fuori dal cimitero può essere autorizzata dal Sindaco, previa delibera del consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario, la costruzione di cappelle private, secondo le prescrizioni e le modalità d'uso previste dal D.P.R. n. 285 del 10/9/1990. Può essere concessa la tumulazione, fuori dal cimitero, per speciali benemeritenze, in chiesa, istituti, monumenti, ecc... con le modalità di cui all'art. 105 del predetto Regolamento.

Art. 8
Ammissioni nei cimiteri

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, cittadinanza o religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono ugualmente ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali delle persone sopra indicate.

Art. 9
Deposito in loculi provvisori

Nei loculi possono essere tumulate temporaneamente le salme che si intende tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del comune non ancora disponibili, nonchè per salme temporaneamente estumulate per riparazione o ricostruzione di opere. La concessione del deposito provvisorio, di massima, è della durata di un anno, prorogabile solo nel caso in cui la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, sia in corso di ultimazione. La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento annuo di una tariffa da stabilirsi in base al prezzo minimo che risulterà in vigore, in quel momento, per la concessione trentacinquennale di loculi comunali. La salma deve essere nella doppia cassa prescritta per la tumulazione. Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni od ornamenti stabili. Qualora non siano disponibili loculi provvisori, si può autorizzare la tumulazione provvisoria anche in sepolture i famiglia, secondo le norme dell'art. 10.

Art. 10
Sistemazione definitiva

Qualora, alla scadenza o nel termine che verrà fissato, non venga data sistemazione definitiva alla salma o non si provveda al rinnovo della concessione provvisoria, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della salma in campo comune, nell'osservanza delle norme che regolano l'inumazione.

Capo IV
Esumazioni

Art. 11
Avvisi di scadenza ordinaria

La scadenza ordinaria delle sepolture per inumazione o per tumulazione non è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate; però, sui campi e nei gruppi di loculi e cellette in scadenza, almeno tre mesi prima, sono collocate apposite palline, recanti l'avviso di scadenza; in più, all'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno, in occasione della ricorrenza del giorno dei morti, l'elenco dei campi e dei gruppi di loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulate.

Art. 12
Esumazioni ed estumulazioni, gratuite ed a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture di famiglia, sono eseguite gratuitamente. Le straordinarie, invece, sono subordinate al pagamento della tariffa prefissata. Per quelle richieste dall'Autorità giudiziaria, si applica la L. n. 270 del 23/12/1865 e successive modificazioni.

Art. 13
Salme aventi oggetto da recuperare

I familiari i quali ritengono che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso al responsabile del servizio di custodia prima dell'esumazione od estumulazione, o possibilmente essere presente all'operazione stessa. Comunque, gli oggetti di valore ed i ricordi personali, eventualmente rinvenuti nel corso delle esumazioni od estumulazioni, restano in consegna al responsabile del servizio di custodia, dal quale, se richiesti, sono restituiti ai familiari; se non richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale privato; se invece i resti sono destinati all'ossario comune, gli oggetti suddetti restano in consegna al custode per l'impiego di cui all'articolo seguente. Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato. Detto personale deve, in ogni caso

consegnare al responsabile del servizio di custodia gli oggetti reuperati.

Art. 14 Disponibilità dei materiali

Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, o nel miglioramento di tombe abbandonate.

I materiali che non possono essere reimpiegati come sopra, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata., preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel cimitero; l'importo relativo è impiegato come al comma precedente.

Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tombe di parenti e affini fino al 4° grado, purchè nello stesso cimitero e purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti richiesti per la nuova sepoltura. Sono conservate, a cura del comune, nel cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico. Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Capo V

Concessione di sepolture private

Concessione di sepolture individuali

Art. 15 Tipi di sepolture private

Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo, per 35 anni dalla data di tumulazione, di loculi predisposti dal comune in colombari con più piani sovrapposti, costruiti in conformità a quanto indicato nell'art. 76 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui all'art. 1 e destinati a tumulazioni singole,
- b) nell'uso temporaneo, per la durata di 99 anni, di cellette, predisposte dal comune, per la custodia di resti o ceneri,
- c) nell'uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività ed aventi durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. La costruzione può essere tipo cappella o edicola o monumento, cioè opera di architettura o scultura, ed avere o non avere camera sotterranea (cripta).

Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme del D.P.R. 285 del 10/9/1990 e del presente regolamento.

Art. 16 Modalità di concessione

I loculi predisposti dal Comune, di cui all'art. 15 lettera a) possono essere concessi o al decesso della persona a cui viene destinato oppure, su richiesta dell'interessato, a persona in vita che abbia compiuto 50 anni d'età. In tal caso è dovuto il canone della tariffa in vigore, aumentato del 50%.

Il periodo di durata della concessione decorre dalla data della tumulazione. Alla scadenza la concessione potrà essere rinnovata alle condizioni a quel tempo vigenti.

Nessuna iscrizione potrà essere posta sulla lapide di chiusura del loculo prima dell'utilizzazione dello stesso.

Annualmente il Comune stabilirà quali saranno i loculari oggetto di questa forma di concessione. La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e non può essere trasferita a terzi.

Art. 17 Durata e decadenza

La concessione di sepoltura privata individuale ha la durata indicata nel precedente art. 15.

La concessione può essere dichiarata decaduta, anche prima della scadenza del termine,

- a) quando la salma venga trasferita per altra sepoltura,
- b) quando la sepoltura risulti in stato di completo abbandono per incuria o per morte degli aventi di diritto.

I predetti provvedimenti sono adottati con deliberazione, previa diffida agli interessati, se reperibili.

Nel caso di cui alla let. b), se il concessionario o gli aventi causa non risultano reperibili, sulla tomba è posta una pallina-avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'ingresso del cimitero è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.

Decorso un anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione dell'avviso, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

La decadenza, nel caso di cui alla let. a) da luogo al rimborso di cui al successivo art. 19, nel caso di cui alla let b) non da luogo ad alcun rimborso.

Art. 18 Sistemazione delle salme a seguito della decadenza

Pronunciata la decadenza, il comune provvede alla estumulazione della salma, con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario comune; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, se esiste, in un campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati in ossario.

Art. 19

Rinuncia di sepoltura, rimborsi

La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione.

La rinuncia da luogo al seguente trattamento:

1. qualora la sepoltura non sia stata occupata, rimborso del 60% della tariffa pagata,
2. entro il 1° anno dall'introduzione della salma, rimborso del 50% della tariffa pagata,
3. dopo il 1° anno ed entro il 3° anno dall'introduzione della salma, rimborso del 30% della tariffa pagata,
4. dopo il 3° anno ed entro il 5° anno dall'introduzione della salma, rimborso del 15% della tariffa pagata,
5. dopo il 5° anno dall'introduzione della salma, non si fa luogo ad alcun rimborso.

Sepoltura di famiglia e per concessione

Art.20

Modalità di concessione

La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente, collettività; può essere concessa anche a più famiglie congiuntamente.

La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del Codice Civile, risultare da contratto da stipularsi per opera del Segretario comunale.

Solo con la stipula dell'atto la concessione s'intende perfezionata.

Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari forme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto, in subordine alla concessione edilizia.

Prima della stipula dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area.

Il diritto concesso passerà alla morte del concessionario per successione legittima o testamentaria. La successione legittima deve essere manifestata dagli eventi diritto con dichiarazione personale sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi dell'art. 4 L. 15/68.

Quella testamentaria con esibizione del testamento pubblico. Dette variazioni devono essere registrate sul registro delle concessioni.

Art. 21

Durata della concessione, rinnovo

La concessione di area per sepoltura di famiglia o per collettività è a tempo determinato, di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Il rinnovo è concesso a discrezione

dell'amministrazione comunale, tenuto conto delle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso.

Il rinnovo è subordinato al versamento del canone ricognitivo, fissato di volta in volta, e può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

Art. 22

Progetto, costruzione delle opere, termini

La concessione di area per la costruzione di cappella, edicola o monumento, impegna il privato alla sollecita presentazione del progetto ed all'esecuzione, pena la decadenza (art. 31), delle opere relative entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

Il progetto dovrà essere approvato dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore sanitario e sentita la Commissione edilizia.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area stessa.

La struttura delle opere deve essere in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria e nel presente regolamento; in particolare, deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi a liquidi ed ai gas; inoltre, le stesse non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ultimate le opere, si provvede al collaudo.

Solamente a seguito della certificazione di collaudo potranno essere introdotte le salme o i resti.

Art. 23

Intervento diretto del Comune

E' facoltà del Comune di procedere alla costruzione di edicole funerarie, cederle successivamente ai privati nelle forme e con le modalità che saranno ogni volta specificate.

Art. 24

Doveri in ordine alla manutenzione

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienze a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti.

Risultando lo stato di abbandono e di incuria, si provvederà alla dichiarazione di decadenza, come al successivo art. 31.

Art. 25
Tumulazione, aventi diritto

Il diritto di uso delle sepolture private è stabilito dal 1° comma, art. 93 del D.P.R. n. 285 del 10/9/1990. Per quanto attiene il diritto previsto al 2° comma dell'art. 93 del Regolamento esso viene esercitato a seguito della dichiarazione di cui allo stesso comma, nelle forme predisposte da apposite deliberazioni, che dovrà nel contempo prevedere una assunzione di responsabilità da parte del concessionario per qualunque intervento dovrà nel futuro essere messo in atto nei confronti della salma tumulata.

Art. 26
Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività

L'autorizzazione alla tumulazione in tomba privata viene rilasciata dall'ufficio competente su richiesta scritta del concessionario. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve, in tal caso, provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono, comunque, di competenza del giudice ordinario.

Art. 27
Ricordi funebri

Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare – secondo gli usi – il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci ecc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati deposti nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

Art. 28
Estumulazione

Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, a richiesta dei concessionari, purchè siano decorsi almeno 35 anni dalla tumulazione. I resti sono conservati nella sepoltura stessa, in apposito ossario o in singole cellette, come predisposto.

Art. 29
Divieto di cessione dei diritti d'uso

E' vietata la cessione del diritto d'uso fra privati; ogni concessione, che venga a cessare per qualsiasi titolo, rientra nella piena disponibilità del Comune.

Art. 30
Recuperi a diritti a favore del Comune

- a) Aree libere
Il concessionario di area per sepoltura di famiglia o per collettività, sulla quale non siano state eseguite

opere, può – salvo siano raggiunti i termini per la decadenza – retrocedere l'area al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo un rimborso calcolato sulla tariffa in vigore all'atto della concessione.

- b) Aree con parziale costruzione
Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera precedente; il concessionario ha, inoltre, diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.
- c) Rinuncia ai diritti
I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti relativi al comune.

Art. 31
Decadenza, revoca, estinzione

La concessione di sepoltura di famiglia può essere soggetta:

- 1) A decadenza:
 - a) per inadempienza dei termini per la realizzazione delle opere in costruzione; in tal caso, al concessionario è corrisposto il rimborso di cui all'art. 30;
 - b) per abbandono dipendente da incuria, per inadempienza ai doveri di manutenzione o da morte degli aventi diritto. Tale provvedimento è adottato attraverso la procedura di cui all'art. 17. Alle salme ed ai resti si provvederà a norma del precedente art. 18.
- 2) A revoca, per le concessioni fatte anteriormente all'entrata in vigore del nuovo regolamento di polizia mortuaria, nelle condizioni di cui al successivo art. 69;
- 3) Ad estinzione, per soppressione del cimitero, come indicato al capitolo XIX del Regolamento di Polizia Mortuaria.

I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione, previa comunicazione agli interessati, se reperibili, e, in difetto, con pubblicazione.

Art. 32
Provvedimenti a seguito di decadenza e revoca

Pronunciate la decadenza di cui al n. 1 let. b, dell'art. precedente e la revoca di cui al n. 2 dello stesso articolo, il Comune provvede al trasferimento delle salme e dei resti. Quindi dispone o per la demolizione o per il restauro delle opere, come sia richiesto dallo stato delle cose.

Art. 33
Divisione e rinuncia

Più titolari di una edicola funeraria possono, se d'accordo, con atto notarile o scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio comunale competente, procedere alla divisione dei vari posti. Gli impegni assunti dai privati al momento della stipula del contratto per l'edicola funeraria non subiscono alcuna altra variazione. Solamente in caso di rimborsi, di cui agli articoli precedenti, si terrà conto di tale suddivisione.

Art. 34
Disponibilità dei materiali

I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, venissero sostituiti nella sepoltura o che, comunque, vengano rimossi, sono soggetti alle norme di cui all'art. 14.

Capo VI

POLIZIA INTERNA AL CIMITERO

Art. 35
Orario

Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso. Il segnale di chiusura è dato a mezzo di sirena, quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 36
Divieto di ingresso

E' vietato l'ingresso al cimitero:

- a) ai minori di anni quattordici non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o comunque, in condizioni che contrastino con il carattere del luogo;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 37
Circolazione di veicoli

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati all'interno del cimitero. Per motivi di salute o di età, il responsabile del servizio di custodia può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di un mezzo strettamente indispensabile anche con il motore a scoppio. Parimenti il responsabile del servizio di custodia può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio e delle imprese addette al cimitero. Il

responsabile del servizio di custodia fissa, nei casi su esposti, i percorsi e gli orari.

Art. 38
Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare:

- a) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- b) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi; accumulare neve sui tumuli;
- c) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza preventiva autorizzazione;
- d) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere su tumuli o manufatti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- e) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, di oggetti; distribuire indirizzi, volantini di ogni sorta;
- f) prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione, e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- g) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione dei concessionari;

I divieti predetti si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 39
Epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè seguite – se possibile – dalla traduzione in italiano. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato il solo nome e cognome e le date di nascita e di morte.

Art. 40
Lapidi, ricordi, fotografie

Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, purchè eseguita a smalto; il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e non invadano le tombe o i passaggi attigui.

In caso di violazione di dette norme, previa diffida, il Sindaco ne dispone la rimozione.

Capo VII

Personale addetto al cimitero

Art. 41

Personale addetto al cimitero

Il numero e la qualifica, del personale addetto ai cimiteri, vengono stabiliti con la definizione della Pianta Organica dei dipendenti comunali.

Uno di questi è nominato responsabile del servizio cimiteriale.

In occasione di particolare necessità, personale di rincalzo può essere distaccato al cimitero per coadiuvare nella cura dei vialetti e delle aiuole, nella manutenzione dei campi comuni, delle siepi, degli alberi.

Capo VIII

Imprese e lavori privati

Art. 42

Imprese e lavori privati

Per l'esecuzione di opere – nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni, ornamenti – che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, loro libera scelta, previa autorizzazione di cui al successivo art. 44. Alle imprese è vietato svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabile.

Art. 43

Permesso di costruzione

Non può essere eseguita alcuna opera privata – nuova opera, restauro, modifica – senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposita autorizzazione a concessione edilizia.

Art. 44

Responsabilità

Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

Art. 45

Recinzione di aree, materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere lo spazio assegnato. E' vietato occupare spazi attigui senza preventiva autorizzazione.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere, di volta in volta, trasportati alle discariche o al luogo indicato dal personale di custodia, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso, l'impresa deve pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 46

Orario di lavoro

L'orario deve essere concordato con il responsabile del servizio di custodia. Comunque è vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari imprescindibili esigenze tecniche.

Art. 47

Introduzione e deposito di materiali

La circolazione di veicoli delle imprese è regolata all'art. 38; la sosta deve essere nel limite di tempo minimo necessario.

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o entro spazio autorizzato.

E' vietato attivare, sull'area concessa, laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

Per esigenze di servizio si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc...

Art. 48

Sospensione dei lavori

Due giorni prima della ricorrenza dei defunti e fino a due giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese, in tal periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salvo diversa autorizzazione.

Capo IX

Imprese pompe funebri

Art. 49

Funzioni, licenza

Le imprese di pompe funebri possono, a richiesta dei familiari del defunto:

- a) svolgere le incombenze spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune sia presso le parrocchie ed enti di culto;
- b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
- c) prestare eventuali cure alla salma;
- d) effettuare il trasporto di salme in altri Comuni.

L'esercizio di tale attività richiede l'attestazione di idoneità da parte del Sindaco e, per la vendita di feretri, la licenza di commercio.

Art. 50

Attività, veicoli, locali

Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, nell'assolvimento delle loro incombenze, a tutte le norme di legge e dei regolamenti in tema di polizia

mortuaria e di igiene; in particolare, per quanto riguarda i feretri, le modalità e i mezzi di trasporto delle salme, le rimesse.

Art. 51
Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi di comparaggio;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune, oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio;
- d) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- e) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività, come pure nel trasporto dei feretri vuoti.

Art. 52
Sospensione, revoca

In caso di violazione delle su esposte norme e di quelle generali in materia, oltre alle sanzioni previste dal successivo art. 54 o dalle disposizioni che potessero essere applicabili, il Sindaco può sospendere le imprese dall'esercizio delle loro incombenze presso gli uffici del Comune per un periodo da 5 giorni a 6 mesi; in caso di recidiva, può anche revocare l'autorizzazione data.

Capo X

Disposizioni varie

Art. 53
Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal Codice penale, sono punite a norma di quanto disposto dall'art. 107 del DPR 285/90.

Art. 54
Abrogazione delle precedenti disposizioni

Il presente regolamento regola l'intera materia; pertanto, s'intende abrogato il precedente regolamento comunale e gli altri atti in materia, anteriori al presente.

Art. 55
Entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente regolamento comunale decorre dalla scadenza della pubblicazione all'albo dopo approvazione.